



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Strasburgo, 9 giugno 2015
(OR. en)**

**2014/0334 (COD)
LEX 1608**

**PE-CONS 13/1/15
REV 1**

**STIS 9
TEXT 5
WTO 66
CODEC 325**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE
ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3030/93, RELATIVO AL REGIME
COMUNE DA APPLICARE ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI PRODOTTI TESSILI
ORIGINARI DEI PAESI TERZI**

REGOLAMENTO (UE) 2015/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2015

**recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/93,
relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti
tessili originari dei paesi terzi**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 maggio 2015.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio¹ è entrato in vigore il 9 novembre 1993 ed è stato applicato a decorrere dal 1° gennaio 1993.
- (2) Il 22 agosto 2012 la Federazione russa ha aderito all'Organizzazione mondiale del commercio. Di conseguenza, la Repubblica di Serbia è rimasto l'ultimo paese con il quale l'Unione europea aveva un accordo bilaterale sul commercio di prodotti tessili.
- (3) Il 29 aprile 2008 è stato firmato l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra², entrato in vigore il 1° settembre 2013.

¹ Regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1).

² GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.

- (4) Il 1° febbraio 2010 è entrato in vigore l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra¹. Da allora il regolamento (CEE) n. 3030/93 non si applica più alle importazioni dalla Serbia.
- (5) Il periodo di validità del titolo I del regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio² è scaduto l'11 dicembre 2013 ed è pertanto venuta meno la possibilità di imporre misure di salvaguardia attraverso tale meccanismo.
- (6) Per ragioni di certezza del diritto, il regolamento (CEE) n. 3030/93 dovrebbe pertanto essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 28 del 30.1.2010, pag. 2.

² Regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1).

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente